



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 23/01/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

PICONE LUCIA, Presidente e Relatore

BUCCARO ALFREDO, Giudice

FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice

in data 23/01/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1698/2021 depositato il 02/04/2021

proposto da

Ag. entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM

Difeso da

[REDACTED]
ed elettivamente domiciliato presso a [REDACTED]

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1

elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it

[REDACTED]
Difeso da

[REDACTED]
ed elettivamente domiciliato presso [REDACTED] avvocato

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 10740/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 18 e pubblicata il 17/12/2020

Atti impositivi:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 9720160139870344000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180088783988000 REGISTRO

a seguito di discussione in camera di consiglio**Richieste delle parti:**

..

Ricorrente: Accogliersi l'appello, vinte le spese

Resistente: Rigettarsi l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, liquidare le spese del doppio grado

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 10740/2020, pronunciata il 10.12.2020 e depositata il 17.12.2020, la CTP di Roma accoglieva parzialmente, con compensazione delle spese di lite, il ricorso proposto dall'avv. [REDACTED] contro l'Agenzia delle Entrate DP1 di Roma e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso intimazione di pagamento n. 097 2019 9056922165, annullando parte delle cartelle ad essa intimazione sottese.

Avverso la suddetta sentenza – con cui il primo giudice, preliminarmente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per la cartella avente ad oggetto contributi INPS e per i successivi avvisi di addebito, ha ritenuto influenti le sentenze depositate e richiamate in atti, ad esclusione delle sentenze della CTP di Roma con cui erano state annullate le cartelle nn. ..186133779 e ...139870344, e non dimostrata la regolare notifica delle cartelle nn. ...196620754 e ...88783988, accogliendo, di conseguenza, il ricorso limitatamente alle cartelle già annullate ed a quelle di cui non era stata data prova dell'avvenuta notifica – ha interposto parziale appello l'AdER rassegnando la legittimità del proprio operato e precisando, quanto alla cartella n. 097 2018 0088783988, l'avvenuta regolare notifica, in data 15.10.2018, della stessa a mezzo pec, e, quanto alla cartella n. 097 2016 0139870344, non solo la regolare notifica a mezzo pec in data 4.8.2016, ma altresì la sua riferibilità ad un avviso di accertamento per l'anno 2012, non esaminato dalla sentenza della CTP di Roma n. 2405/2017 riferita all'accertamento relativo all'anno d'imposta 2011. Così articolate le proprie doglianze, l'appellante Agenzia, depositate agli atti, ai sensi dell'art. 58 DPR 546/92, la prova dell'avvenuta notifica a mezzo pec di entrambe le cartelle per cui è causa nonché copia della sentenza della CTR Lazio n. 2051/2019 pronunciatasi sulla cartella n. 097 2016 0139870344, ha concluso per la conferma del credito portato dalle suddette cartelle di pagamento.

Ha resistito il contribuente, spiegando appello incidentale limitatamente alla compensazione delle spese trattandosi di una quasi integrale sua vittoria, e chiedendo, nel merito, la conferma della decisione impugnata.

La causa è stata chiamata all'udienza del 23 gennaio 2024 e, dopo esauriente discussione, trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello principale proposto dall'AdER, nei limiti che si diranno, va accolto, mentre va dichiarato inammissibile quello incidentale, non notificato alla controparte.

Come risulta in atti, sebbene mediante deposito della documentazione solo in questa fase di giudizio ai sensi dell'art. 58 DPR 546/92, le due cartelle di cui l'Ufficio chiede dichiararsi la validità ed efficacia, contenute nella intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, sono, in effetti, state regolarmente notificate a mezzo pec, quanto alla n. 097 2016 0139870344, il 4.8.2016 e, quanto alla n. 097 2018 0088783988, il 15.10.2018. Riguardo alla prima vi è da aggiungere che, contrariamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la cartella non risulta affatto annullata da una sentenza della CTP di Roma. Vero è che è pendente un giudizio in Cassazione avverso la sentenza della CTR Lazio n. 2051/2019, proposto dal contribuente soccombente in grado di appello.

Le cartelle di cui si discute, sono, pertanto valide ed efficaci ed, in quanto tali, costituiscono titolo di credito in favore dell'amministrazione finanziaria.

Ciò tuttavia non basta per validare l'intimazione di pagamento, basata, in parte, su titoli di credito di cui non si è provata la validità ed efficacia, con conseguente annullamento della stessa.

L'appello va, pertanto, accolto limitatamente alla conferma della esistenza del credito tributario di cui alle cartelle esattoriali nn. 097 2016 0139870344 e 097 2018 0088783988.

Spese del doppio grado interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della decisione impugnata, conferma la sussistenza del credito tributario portato dalle cartelle esattoriali nn. 097 2016 0139870344 e 097 2018 0088783988, conferma nel resto. Spese del doppio grado interamente compensate.

Così deciso in Roma il 23.1.2024